
▶ ATTESTAZIONE DEPOSITO ATTI GIUDIZIARI

A COSA SERVE

L'art. 116 cpp c. 3 bis dispone : “Quando il difensore, anche a mezzo di sostituto, presenta all'autorità giudiziaria atti e documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia”.

In attuazione di tale disposizione, la Segreteria della Procura della Repubblica, su richiesta del difensore o del suo delegato, appone un timbro di ricezione in calce alla copia dell'atto depositato. Il timbro con la sottoscrizione dell'incaricato ha valore di attestazione di avvenuto deposito.

NORMATIVA

Art. 116 c. 3-bis c.p.p.

Nota Ministero Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Ufficio VIII Prot. N. 8/1684(U)/13 Ques(2001) del 23/5/2001

CHI LA RILASCI

Ufficio Ricezione Atti contestualmente al deposito di atti e documenti.

COSTO

Una marca da bollo da € 3.68

La nota del Ministero Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Ufficio VIII Prot. N. 8/1684(U)/13 Ques(2001) del 23/5/2001 ha precisato che l'attestazione di avvenuto deposito è riconducibile alla categoria delle certificazioni.



Ministero della Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E LIBERE PROFESSIONI

UFFICIO VIII

Prot. n. 8/1684 (U)/13 QUES (2001)

Roma

li 23.5.2001

Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi

Ai Sig.ri Procuratori Generali della Repubblica
presso le Corti di Appello
Loro Sedi

Oggetto: quesiti relativi al pagamento dei diritti di cancelleria per il rilascio della attestazione dell'avvenuto deposito di atti o documenti da parte del difensore ai sensi dell'art. 116 co. 3 bis c.p.p., introdotto dall'art. 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 397.

In seguito alla entrata in vigore dell'art. 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 397 recante "Disposizioni in materia di indagini difensive" che ha aggiunto all'art. 116 c.p.p. un ultimo comma 3 bis secondo il quale "Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta alla autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia", numerosi uffici giudiziari hanno chiesto a questa Direzione Generale di volere chiarire se il rilascio della attestazione di cui alla disposizione sopra citata debba comportare il pagamento dei diritti di cancelleria da parte del richiedente o se viceversa esso debba avvenire a titolo gratuito, prospettando talora soluzioni di segno opposto

Ritiene questa Direzione Generale, interpellati sulla questione l'Ispettorato Generale e la Direzione Generale degli Affari Penali le cui osservazioni – espresse rispettivamente con nota prot. n. 83/Q/01-2316 del 23.4.2001 e con nota prot. n. 128-7-17 /2001 del 14.5.2001 – hanno fornito opinioni orientate nel medesimo senso, che il rilascio delle attestazioni de quo, apponibili anche in calce ad una copia dell'atto o documento presentato all'autorità giudiziaria, debbono essere assoggettate al pagamento dei diritti di cancelleria da parte del richiedente.

Tali attestazioni consistono in effetti in una dichiarazione della cancelleria o della segreteria, rilasciata dall'ufficio soltanto a richiesta del difensore e nell'interesse dello stesso e del suo assistito, di conoscenza di determinati fatti semplici e, segnatamente, di conoscenza della avvenuta presentazione da parte del difensore di certi atti o documenti. Sulla scorta di tale connotazione, le stesse appaiono pienamente riconducibili alla categoria delle certificazioni, categoria che ricomprende appunto le dichiarazioni di conoscenza da parte della pubblica amministrazione, qui in particolare delle cancellerie e segreterie giudiziarie, relative a fatti di cui il dichiarante ha diretta e immediata conoscenza (o perché si tratti di operazioni da lui stesso effettuate o, come nel caso di specie, di fatti svoltisi in sua presenza, o perché l'attestazione indica il contenuto di documenti ufficiali alla cui conservazione il dichiarante è preposto).

Alle attestazioni de quo, che comportano, come si è detto, una attività compiuta dall'ufficio solo ad istanza e nell'interesse del richiedente, devono quindi ritenersi pienamente applicabili le disposizioni in materia di certificazioni ed in particolare la norma generale di cui all'art. 116 co. 1 c.p.p. che, prevedendo che "Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese, di copie, estratti o certificati di singoli atti", sancisce il principio generale per cui il rilascio delle certificazioni avviene a titolo oneroso ed è pertanto soggetto al pagamento dei diritti di cancelleria.

A conclusioni analoghe era del resto già pervenuta questa Direzione Generale, su conforme parere dell'Ispettorato Generale espresso con nota prot. n. Q 106/6999 del 30.1.1991, nel ritenere soggetto al pagamento dei diritti di cancelleria il rilascio, da parte della cancelleria, della attestazione della presentazione dell'atto di impugnazione di cui all'art. 582 co. 1 secondo periodo c.p.p., nonché il rilascio della attestazione della presentazione di denuncia o querela di cui all'art. 107 co. 1 disp. att. c.p.p. (cfr. risposta al quesito proposto a riguardo a mezzo della nota di questa Direzione Generale prot. n. 8/4072/148 Ques. 90-5 del 10.5.1991).

Né può ritenersi condivisibile quanto osservato, in favore della opposta soluzione, in taluni degli atti propositivi dei quesiti in esame, secondo i quali il riconoscimento espresso di un diritto del difensore al rilascio della attestazione

e la mancata ripetizione, nel comma 3 bis dell'116 c.p.p., della formula relativa al rilascio "A proprie spese" delle certificazioni dettata al precedente comma primo dello stesso art. 116 c.p.p., comporterebbe un onere per l'ufficio di provvedere al rilascio in questione al richiedente a titolo gratuito senza corresponsione dei diritti di cancelleria. In contrario deve infatti osservarsi come l'art. 116 co. 2 c.p.p. preveda che il rilascio di copie, estratti o certificati sia soggetto alla autorizzazione della autorità giudiziaria procedente; per l'art. 43 disp. att. c.p.p., tale autorizzazione "Non è (invece) richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti". Appare dunque evidente come, con l'attribuzione al difensore di un diritto al rilascio della attestazione in questione, il legislatore abbia soltanto voluto escludere, ai sensi dell'art. 43 disp. att. c.p.p., la necessità che tale rilascio fosse soggetto alla autorizzazione della autorità giudiziaria, senza che ciò possa incidere in alcun modo sulla necessità che il richiedente corrisponda, in dipendenza di tale rilascio, ai sensi della regola generale dettata al primo comma dell'art. 116 c.p.p., i diritti di cancelleria.

Il rilascio della attestazione in questione comporta quindi, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la corresponsione del diritto di originale, pari a £. 6.000, di cui al punto 4 lettera b) della tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900 come da ultimo modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, punto che concerne anche il rilascio dei certificati in materia penale.

Nell'ipotesi infine, pure verificatasi nella pratica, in cui il difensore richieda alla cancelleria o segreteria il rilascio di copia dell'atto o documento presentato sul quale è stata apposta l'attestazione dell'avvenuto deposito, appare pacifica la necessità che lo stesso corrisponda, a seconda che si tratti di richiesta di copia con certificazione di conformità o senza certificazione di conformità, rispettivamente il diritto forfetizzato di copia e di certificazione di conformità di cui alla tabella A allegata alla legge 21 febbraio 1989, n. 99 ed il diritto forfetizzato di copia e di rilascio per copie richieste senza certificazione di conformità di cui alla tabella B allegata alla medesima legge, salva naturalmente la maggiorazione prevista nel caso in cui il rilascio sia stato richiesto con urgenza.

Si pregano le SS. LL. di volere diffondere la presente nota ai rispettivi uffici in ambito distrettuale.

Il Capo della Segreteria
Cons. Fausto De Santis